



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 5

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI – MODIFICA -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in esecuzione a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 507/93 fu adottato dal Consiglio Comunale il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di Affissione con deliberazione n. 172 del 20 dicembre 2000, successivamente integrato e modificato, da ultimo con deliberazione n. 86 del 16 dicembre 2014;
- ai sensi dell'articolo 1.2 del Piano Generale degli Impianti, lo stesso può essere modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità, dell'aumento del numero degli impianti di affissione e pubblicità e di ogni altra causa rilevante;
- per effetto delle disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*;
- per effetto delle modifiche normative sopra richiamate è stato necessario adottare un regolamento che normi il nuovo canone, sostitutivo di alcuni prelievi comunali, tra i quali l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che pertanto si rende necessaria la revisione del piano generale degli impianti pubblicitari adeguandolo al nuovo prelievo;
- la prassi di presentazione delle autorizzazioni è stata sostanzialmente digitalizzata;
- il territorio comunale si è profondamente trasformato richiedendo la revisione di alcune forme pubblicitarie e la dislocazione delle stesse;
- la tecnologia e le forme pubblicitarie negli ultimi anni hanno subito repentine innovazioni e trasformazioni;

Visto il testo di regolamento predisposto dal Settore Ragioneria e Tributi, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, che recepisce le modifiche normative e gestionali come sopra motivate;


Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla prima e dalla settima commissione consiliare permanente nella seduta del 15/12/2021, sulla base di un testo riportante con evidenza sia le integrazioni sia le cancellazioni/modifiche degli articoli regolamentari dell'imposta di soggiorno;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le modifiche al regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, che viene aggiornato nel testo integrale allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che il suddetto avrà efficacia dal 1° gennaio 2022;
- 3) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.



COMUNE DI CUNEO
Provincia di Cuneo

**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI
PUBBLICITARI**

*PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISIONALI*

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 e s.m.i.**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 20 dicembre 2000
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 26 ottobre 2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 25 ottobre 2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 15 luglio 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 29 ottobre 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 16 dicembre 2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del dicembre 2021

INDICE

1. PREMESSE	3
1.1. OGGETTO DEL PIANO GENERALE IMPIANTI	3
1.2. FINALITA'	3
1.3. CRITERI GENERALI	4
1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO	6
3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	7
4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	8
4.1. DEFINIZIONI	8
4.2. DURATA DELL'ESPOSIZIONE	8
4.3. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE	8
4.3.1.FORMA E COLORE	9
4.3.2.MATERIALI	9
4.3.3.DIMENSIONI	9
4.3.4.STRUTTURA	9
4.3.5.DISTANZE	10
4.3.6.ILLUMINAZIONE	10
4.3.7.POSIZIONAMENTO	10
4.4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE	13
4.4.1.INSEGNE DI ESERCIZIO	13
4.4.2.CARTELLI	14
4.4.3.PREINSEGNE (FRECCE DIREZIONALI)	18
4.4.4.STRISCIONI NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE	18
4.4.5.SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE	19
4.4.6.IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	19
4.4.7.PUBBLICITA' ESEGUITA CON MEZZI SONORI	20
4.4.8.TARGHE	20
4.4.9.BACHECHE	21
4.4.10.PUBBLICITA' SUI VEICOLI	21
4.4.11.MEZZO PITTORICO	22
4.4.12.MOSTRE FOTOGRAFICHE SPONSORIZZATE	23
4.4.13.VETROFANIE	23
4.4.14.ADDOBBI NATALIZI	23
5. DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'	24

COMUNE DI CUNEO - PIANO GENERALE IMPIANTI
Struttura e Contenuto del Piano

6.	TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	25
7.	AUTORIZZAZIONI	26
7.1.	AUTORITÀ COMPETENTE	26
7.2.	DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PERMANENTI	26
7.2.1.	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PERMANENTI	27
7.2.2.	DURATA	27
7.2.3.	OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:	27
7.2.4.	VIGILANZA	28
7.3.	DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	28
7.4.	(abrogato)	28
7.5.	SANZIONI AMMINISTRATIVE	28
8.	NORME TRANSITORIE	29
9.	IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE	30
10.	REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI	33
11.	IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	34
11.1.	NORME PARTICOLARI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	34
11.2.	(abrogato)	34

I. PREMESSE

1.1. OGGETTO DEL PIANO GENERALE IMPIANTI

Il presente piano ha per oggetto l'insieme delle norme che disciplinano la Gestione dell'attività pubblicitaria e della installazione di strutture, opere e manufatti recanti messaggi pubblicitari ed affissionali. Sono escluse dal Piano le insegne commerciali, normate da specifico regolamento comunale.

Il P.G.I. è redatto secondo le disposizioni di cui al comma 821, lett. c) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con specifico riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni, nonché di quelle del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

1.2. FINALITA'

Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

Il Piano Generale Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla Pubblicità a mezzo di Affissione Diretta.

Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, dello sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti - determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni - è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

Inoltre il Piano Generale Impianti indica la parte di Impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.

Il Piano Generale Impianti prevede lo sviluppo programmatico degli Impianti Affissionali pubblici, la loro manutenzione ed ammodernamento utilizzando i fondi allo scopo destinati nonché quelli introitati per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative.

Il Regolamento detta i criteri di elaborazione ed attuazione del Piano Generale Impianti, per ciascuna delle fattispecie in esame, separatamente trattate per chiara identificazione.

Il Piano Generale Impianti, potrà essere modificato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, in relazione alle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della

viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Ogni modifica del Piano Generale degli Impianti necessita del parere tecnico dei Responsabili dei settori Gestione del Territorio, Programmazione del Territorio e Polizia Municipale.

Il Piano Generale degli Impianti si pone anche come obiettivo la garanzia della sicurezza, dell'estetica e della funzionalità degli impianti al fine di consentire un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari e di affissione nell'ambito del territorio Comunale.

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge lo scopo di tutelare i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio Comunale.

1.3. CRITERI GENERALI

Il Piano Generale degli Impianti determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, anche ai fini dell'applicazione dei tributi e canoni comunali ad esse relativi.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, che dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Piano Generale Impianti è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.

Dall'entrata in vigore del presente Piano l'Amministrazione Comunale provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del Piano Generale degli Impianti si applicano ai messaggi pubblicitari istituzionali, commerciali e privati, ad esclusione dei messaggi effettuati con veicoli, aeromobili, mezzi sonori, palloni frenati, volantinaggio.

Le norme del presente Piano sottostanno alla seguente distinzione:

Fuori dal Centro Abitato.

In questo caso si applicano le disposizioni, di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 51 del relativo Regolamento.

Nel centro abitato.

La nozione di Centro Abitato, ai fini del presente Piano, è quella stabilita dalla legge. Ai sensi del disposto del Comune e dell'art. 23 del Codice della Strada i Comuni, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri messaggi pubblicitari.

2. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

In seguito all'esame del contesto del territorio, lo stesso viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

A) CENTRO STORICO propriamente detto.

E' evidenziato in *rosso* sulla planimetria allegata (*allegato n.1*)

B) CENTRO URBANO

Comprende tutte le aree esterne al Centro Storico, in particolare l'Altipiano e San Rocco Castagnaretta, con l'esclusione delle aree Artigianali e Commerciali e di quelle di cui al successivo punto C). E' evidenziato in *blu* sull'allegato n. 1

C) ZONE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Rientrano in questa categoria le seguenti strade:

- C.so Nizza fino all'altezza di C.so Santorre di Santarosa,
- Piazza Europa,
- Viale Angeli

Sono evidenziate in *verde* sull'allegato n. 1

D) ZONE ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

Comprende le aree delimitate in color *giallo* sulla planimetria di cui *all'allegato n.1*

E) FRAZIONI

Si intende la sola parte del territorio così come definita per la delimitazione del centro abitato. Sono evidenziate in *grigio* sull'allegato n. 1.

F) RESTO DEL TERRITORIO

Rientrano in questa categoria tutte le strade e le aree non comprese nei precedenti punti.

G) STRADE CON INTENSA VIABILITA'

Rientrano in questa categoria le seguenti strade:

- le statali,
- le provinciali,
- circonvallazione nord
- via Valle Po.

3. **DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

In relazione alle diverse caratteristiche delle strutture viarie, il Codice della Strada all'art. 2, 2° comma, prevede la seguente suddivisione delle strade:

A - Autostrada:

strada extra urbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria:

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D - Strada urbana di scorrimento:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere:

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale:

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

Ai fini di quanto disposto dal Vigente Regolamento, le strade di tipo C, all'interno del centro abitato, vengono classificate come urbane di tipo E.

4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

4.1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale, le targhe ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale e delle insegne.

4.2. DURATA DELL'ESPOSIZIONE

I mezzi pubblicitari di cui trattasi possono avere durata temporanea o permanente, in relazione al periodo di esposizione:

TEMPORANEA

In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli etc..

Gli impianti rientranti in questa categoria, destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati, non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a quella stabilita nel provvedimento autorizzativo.

PERMANENTE

Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle murali, trespolti, stendardi, pensiline, transenne parapetonali, orologi, panchine, vetrinette, insegne e cartelli ubicazionali, ecc.

Per questi mezzi, all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'ufficio Comunale competente stabilisce la durata ammessa per ogni singola installazione.

4.3. NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:

- forma e colore
- materiali
- dimensioni
- struttura
- distanze
- illuminazione
- posizionamento

4.3.1. FORMA E COLORE

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente nel rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

4.3.2. MATERIALI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

4.3.3. DIMENSIONI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di più preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e colore e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

4.3.4. STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione, sia per le esposizioni temporanee che per quelle permanenti, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Le strutture di impianti permanenti verranno esaminate dal competente Ufficio Comunale, anche sotto il profilo estetico.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

4.3.5. DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Il bordo inferiore degli striscioni posizionati al disopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 metri rispetto al piano della carreggiata.

4.3.6. ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4.3.7. POSIZIONAMENTO

I mezzi pubblicitari come definiti all'art. 47 del Regolamento di attuazione dell'art 23 del Codice della Strada e dal presente Piano, al di fuori dei centri abitati e all'interno degli stessi, limitatamente alle strade A, B e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art. 23 del Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione.

Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata
- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
- m. 150 prima dei segnali di indicazione

- m. 100 dopo i segnali di indicazione
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice
- m. 250 prima delle intersezioni e delle rotatorie
- m. 100 dopo le intersezioni e dopo le rotatorie
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari *fuori dai centri abitati*, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni e delle rotatorie;
- lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- sui ponti e sottoposti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Le distanze indicate al comma precedente, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alle rotatorie, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, *fuori dai centri abitati*, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.

I divieti sopra citati, con l'esclusione del posizionamento in curva, non si applicano per le insegne parallele al senso di marcia e in aderenza ai fabbricati.

È vietata la pubblicità sulle rotatorie. Con lo scopo di migliorare l'estetica e la gestione delle rotatorie stradali e previa idonea e specifica convenzione da stipulare con soggetti pubblici o privati per la realizzazione e/o manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze, delle specie arboree naturali e dell'illuminazione pubblica ivi contenuta, è consentita la collocazione di una targa, di dimensioni non superiori al metro quadrato con altezza massima di 50 cm., contenente lo stemma del comune con la seguente dicitura "area verde allestita/realizzata da ... (ragione sociale o denominazione del soggetto privato)" oltre al logo commerciale dello sponsor. La suddetta targa, eventualmente illuminata, deve essere

collocata ad una distanza massima da terra di 10 cm. per non più di due direttrici di marcia tra loro contrapposte.

La medesima convenzione di cui al paragrafo precedente può essere stipulata per la manutenzione a titolo gratuito delle aree verdi. In tal caso è consentita la collocazione di 1 struttura di dimensioni non superiori alle dimensioni indicate nell'abaco di riferimento, per ogni 500 metri quadrati di superficie a verde.

Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui al presente paragrafo.

Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Per tutti gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq., non si applicano, *fuori dai centri abitati*, le distanze previste al comma 2 del citato art. 51 ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

Nei *centri abitati*, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, è disciplinata da apposito regolamento comunale relativo all'arredo urbano, che determina le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico, architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.

Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

L'esposizione di striscioni, deve essere temporanea ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso.

Fuori dai Centri Abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. *Entro i centri abitati* il periodo di variabilità ammesso è fissato in 3 minuti.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, *fuori ed all'interno dei centri abitati*, possono essere collocati insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

All'interno delle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse collegate sono ammessi esclusivamente i mezzi pubblicitari riportanti messaggi riferiti a prodotti strettamente inerenti l'attività esercitata dalla stazione stessa.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di metri 30.

Gli impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (né paralleli, né perpendicolari) dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive.

4.4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE

In calce al presente Piano vengono illustrate le diverse tipologie di impianti pubblicitari ed affissionali prese a riferimento.

4.4.1. INSEGNE DI ESERCIZIO

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nel raggio massimo di 300 metri dalla stessa sede. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, oppure opaca.

Sono escluse dal presente Piano le insegne installate nella sede dell'attività a cui si riferisce disciplinate dal regolamento di Arredo Urbano.

All'interno dei 300 metri non può essere autorizzato più di un impianto per ogni ditta. Nelle zone A e C è vietata l'installazione delle insegne di esercizio ad esclusione DI quelle indicanti Alberghi e Farmacie. Per quanto riguarda le altre zone le dimensioni massime consentite sono le seguenti:

- Zona D : 6 mq.
- Zone B, E : 3 mq.
- Zona D, G : 18 mq. se installati in aderenza ai fabbricati su pareti cieche, agli stessi vincoli stabiliti per i cartelli.

Sono pure ammesse le insegne bifacciali a bandiera "artistiche", di dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area di circolazione sulla quale prospettano, ad illuminazione indiretta.

Qualora occorra pubblicizzare attività di interesse generale, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Piano, è consentito installare insegne di esercizio a bandiera, oppure impianti tipo Totem, o su pali.

È vietata, di norma, l'installazione di insegne di esercizio sui tetti dei fabbricati di civile abitazione, all'interno delle zone A, B, C, E ed F di cui al precedente paragrafo 2.

Per ciò che riguarda le insegne concernenti le strutture quali case di cura private e gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, le stesse devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm. 100 x cm. 200);
- b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti, né programmati in modo da dare messaggio variabile;
- c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Autorità competente;
- d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
- e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
- f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

4.4.2. CARTELLI

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Si definisce "totem" una particolare tipologia di cartello autoportante, costituita da una superficie espositiva monofacciale, bifacciale o polifacciale.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

I cartelli ed i tabelloni stradali devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

DISTANZE

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera al di fuori dei centri abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 mt. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

All'interno del Centro Abitato l'altezza da terra deve essere rispettata nella misura di 1,5 m. da terra, fatta eccezione per i cartelli collocati a titolo temporaneo.

La distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente alla carreggiata, dovrà essere di metri 30.

COLLOCAZIONE SU STECCATI, PALIZZATE E/O STRUTTURE USO CANTIERE

L'installazione temporanea di mezzi pubblicitari, diversi da quelli pittorici, sui ponteggi dei cantieri può essere autorizzata, per tutta la durata del cantiere, unicamente per pubblicità relative a ditte operanti nei cantieri stessi, o ad essi correlati, o per attività commerciali temporaneamente coperte da installazioni, impalcature o altro; tali mezzi pubblicitari potranno avere una superficie massima di 20 metri quadrati senza limitazioni di posizionamento nel territorio comunale.

COLLOCAZIONE IN ADERENZA AI FABBRICATI

I cartelli installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche non possono superare i 18 mq. e devono essere posti ad una altezza minima da terra di 5 metri.

La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

COLLOCAZIONE IN OCCASIONE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

In occasione di interventi di riqualificazione urbana è consentita l'installazione di impianti pubblicitari indicatori delle sole attività commerciali limitrofe.

Tali impianti dovranno essere previsti contestualmente al progetto di riqualificazione urbana dell'area interessata.

COLLOCAZIONE NEL CENTRO STORICO E NELLE ZONE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO: Zone A e C

L'installazione permanente è vietata.

È autorizzabile il posizionamento di totem nelle zone A e C, unicamente per pubblicizzare manifestazioni patrocinate da enti pubblici territoriali nelle seguenti postazioni:

- Piazza Europa (fino a 2 mezzi)
- Largo Giovanni Audiffredi
- Piazza Galimberti su marciapiede rialzato (a valle di via Goffredo Mameli)
- Corso Nizza altezza Corso Dante su marciapiede rialzato lato Gesso
- Corso Nizza altezza Corso Dante su marciapiede rialzato lato Stura
- Lungostura J. F. Kennedy sagrato antistante ex palestra Cantore

L'installazione temporanea è autorizzabile unicamente alle seguenti condizioni:

- L'ingombro delle strutture di cui sopra, identificabile nella loro proiezione a terra, deve essere inferiore a 2 mq.
- Eventuali messaggi pubblicitari di sponsor commerciali aventi fine di lucro non possono superare nel loro complesso il 10% della superficie espositiva.
- Ogni manifestazione può essere pubblicizzata non più di tre volte ad anno solare, in massimo tre postazioni contemporaneamente e per un periodo non superiore a trenta giorni nella medesima posizione.
- Ogni richiedente, organizzatore dell'evento, potrà presentare ad anno solare non più di quattro istanze, indipendentemente dalla zona richiesta.
- Sulla singola faccia del medesimo mezzo pubblicitario è ammesso promuovere manifestazioni diverse, purché realizzate dal medesimo organizzatore.

COLLOCAZIONE NEL CENTRO URBANO: Zona B

È vietato il posizionamento sulle rotatorie.

Installazioni permanenti

L'installazione permanente è limitata ad impianti aventi dimensioni non superiori a 0,70 mq, purché siano compatibili con i valori estetico-ambientali della zona nella quale viene richiesta l'installazione e subordinatamente all'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico; fanno eccezione i cartelli luminosi regolamentati a parte. Se i cartelli sono posti in aderenza ai fabbricati possono raggiungere la dimensione massima di 6 mq.

Installazioni temporanee

Esclusivamente in occasione di manifestazioni patrocinate da enti pubblici territoriali è consentito il posizionamento di cartelli e/o totem nelle seguenti postazioni:

- Piazzale della Libertà – lato valle
- Piazzale della Libertà – lato monte
- Corso De Gasperi nell'area verde spartitraffico più a valle di Corso Francia
- Piazzale Porta Torino (Discesa Bellavista)
- Piazza Torino nell'area verde lato Lungogesso Papa Giovanni XXIII
- Piazzale Porta Mondovì.

Parimenti, è consentito il posizionamento di totem nelle seguenti postazioni:

- Corso Francia – Via Einaudi (fino a 2 mezzi)

L'installazione temporanea è autorizzabile unicamente alle seguenti condizioni:

- Eventuali messaggi pubblicitari di sponsor commerciali aventi fine di lucro non possono superare nel loro complesso il 10% della superficie espositiva.
- Ogni manifestazione può essere pubblicizzata non più di tre volte ad anno solare, in massimo tre postazioni contemporaneamente e per un periodo non superiore a trenta giorni nella medesima posizione.
- Ogni richiedente, organizzatore dell'evento, potrà presentare ad anno solare non più di quattro istanze indipendentemente dalla zona richiesta.
- Sulla singola faccia del medesimo mezzo pubblicitario è ammesso promuovere manifestazioni diverse, purché realizzate dal medesimo organizzatore.

COLLOCAZIONE NELLE ZONE D, E, F, G

In queste zone le dimensioni massime dei cartelli per esposizioni permanenti non possono superare il limite di 6 mq. Nel caso di posizionamenti temporanei valgono le norme di cui al precedente paragrafo.

CARTELLI LUMINOSI

Nel Centro Storico e nelle zone di pregio ambientale e paesaggistico l'installazione permanente dei predetti mezzi non è consentita; fa comunque eccezione l'installazione di impianti luminosi, a messaggio od immagine variabile, in C.so Nizza, dall'inizio della stessa via fino a C.so Giolitti, di dimensioni non superiori a 1,5 mq. L'autorizzazione al posizionamento di queste strutture è subordinata al parere vincolante della Commissione Edilizia per quanto attiene alla forma, ai materiali, al colore ed all'inserimento degli stessi nell'ambito dell'arredo urbano, previo parere favorevole della Sovrintendenza ai beni ambientali. Sono in ogni caso escluse le installazioni lungo i tratti dei fabbricati vincolati dalla legge 1089/39 modificata ed integrata dalla legge 490/99.

Nel Centro urbano - Zona B - l'installazione permanente è consentita con una superficie massima di mq 0,70. Per i cartelli luminosi installati in aderenza ai fabbricati, il limite massimo è di 6 mq.

Nelle restanti zone è consentita l'installazione di questi mezzi nel rispetto delle prescrizioni valide per i cartelli non luminosi.

All'interno di esercizi aperti al pubblico (negozi, supermercati, ristoranti, ecc..) è consentito effettuare forme di pubblicità con cartelli fissi luminosi e non, rotanti, ecc..., anche per conto terzi, a condizione che il singolo impianto non superi 1,5 mq. di superficie espositiva.

Per ogni esercizio pubblico, previa autorizzazione del Proprietario, può essere installato 1 solo impianto.

4.4.3. PREINSEGNE (FRECCHE DIREZIONALI)

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e sono contenute entro i limiti inferiori di m. 1 x 0,20 e superiori di m. 1,50 x 0,30.

Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 9/02/1979 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Gli impianti saranno autorizzati a condizione che lo stesso impianto possa contenere fino a 6 frecce direzionali da installare a cura di soggetti diversi e che le stesse abbiano uguali dimensioni e colore e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Lungo le pubbliche vie potranno essere autorizzati esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada.

Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 1,5 metri e ad una massima di 4 metri; quando sono collocati nei pressi di un'intersezione, l'altezza minima è ridotta ad 1 metro.

All'interno dei Centri Abitati dovranno essere collocati a non meno di 15 metri dagli incroci delle vie comunali con le strade di importante comunicazione.

Fuori dei Centri Abitati valgono le norme del Nuovo Codice della Strada.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia attraverso apposite convenzioni, prevedendo indicatori stradali su stelo in metallo verniciato con sottostanti frecce a carattere commerciale, eliminando eventualmente quelle in contrasto, per forme e collocazione, e facendole sostituire con quelle prescelte dall'Amministrazione stessa.

4.4.4. STRISCIONI NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE

Si definisce "striscione" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione di manifestazioni e spettacoli.

Rientrano in questa categoria gli striscioni che prevedono manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali etc. non aventi fine di lucro, privi di sponsorizzazioni commerciali.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente essere un Ente Pubblico e/o un'Associazione dal cui Statuto si evinca che non esiste fine di lucro.

L'esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso; comunque l'esposizione non potrà superare i 30 giorni.

L'esposizione di striscioni non è consentita sul Viale degli Angeli, nell'intera zona A e nelle Vie con carreggiata inferiore ai 6 metri ed è limitata ad un massimo di tre impianti sul territorio comunale.

Per manifestazioni e spettacoli di particolare rilevanza, in deroga a quanto previsto nei seguenti paragrafi, possono essere autorizzate esposizioni da valutare di volta in volta.

In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità.

4.4.5. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. La pubblicità a pavimento è ammessa solo se realizzata con tecniche non invasive (vernici biodegradabili, pulizia del manto, etc.) ad esclusione di pavimentazioni di pregio.

Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

4.4.6. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline di fermata autobus la misura massima consentita è di 1,5 mq. per lato.

Per le transenne parapetonali e le paline di fermata Bus, la misura massima consentita è di 0,70 mq. per ogni lato.

All'interno dei Centri Abitati per le distanze dagli altri mezzi pubblicitari, si applicano quelle fissate dal presente Piano, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.

4.4.7. PUBBLICITA' ESEGUITA CON MEZZI SONORI

La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

La pubblicità fonica *all'interno dei centri abitati* è consentita nelle modalità e negli orari stabiliti dal Regolamento Comunale e più precisamente: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.

4.4.8. TARGHE

Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, Enti assicurativi, laboratori, ecc. possono avere dimensioni non superiori a cm quadrati 5000.

Nel caso in cui le stesse targhe siano riunite in un unico impianto, possono raggiungere le dimensioni massime di cm. 60 x 150 e possono essere installate ai due lati delle porte di ingresso.

Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

1. avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
2. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
3. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
4. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
2. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
3. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
4. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
5. riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente;
6. il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario;
7. le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

4.4.9. BACHECHE

La pubblicità commerciale effettuata con l'impiego di bacheche apposte sulle pareti degli stabili e/o pilastri, non è autorizzabile.

Per quanto attiene alle bacheche riservate alle Associazioni, Enti ecc., non aventi fine di lucro, è prevista l'autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dal Settore Programmazione del Territorio con il Regolamento di Arredo Urbano.

4.4.10. PUBBLICITA' SUI VEICOLI

PUBBLICITA' NON LUMINOSA

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

È vietato apporre su veicoli e rimorchi in sosta manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari aventi finalità commerciali.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non si esponga sulla parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi, nonché, sui veicoli per uso speciale omologati per tale uso e rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 del Reg.to di attuazione del C.d.S. alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
- b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
- c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe I;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm. dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

PUBBLICITA' LUMINOSA

All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

Tutte le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate.

4.4.11. MEZZO PITTORICO

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di immobili in costruzione e/o ristrutturazione.

Il posizionamento potrà avvenire solo dietro rilascio di nullaosta da parte dei conduttori delle porzioni di unità immobiliari retrostanti.

Il mezzo pittorico deve essere inserito in modo da garantire un miglioramento dell'immagine della città rispetto alla recinzione di cantiere, al ponteggio ed alle opere realizzate per la sicurezza del cantiere e, quindi:

- le dimensioni non possono eccedere quelle strettamente necessarie all'opera edilizia in corso;
- le dimensioni del messaggio pubblicitario, per gli immobili vincolati, non possono essere, in ogni caso, superiori al 70% del mezzo stesso. La restante superficie dovrà raffigurare l'immobile oggetto di recupero.

Tale tipologia di impianto potrà essere autorizzata anche durante il restauro di monumenti.

Data la non possibilità di ulteriore definizione a priori dell'immagine complessiva di tale tipologia, l'autorizzazione è, comunque, subordinata all'approvazione del progetto da parte dell'ufficio che ha autorizzato il cantiere e viene rilasciata dallo stesso. Tale approvazione dovrà tener conto delle dimensioni globali e delle misure in proporzione al pannello complessivo, dei colori, delle modalità di installazione, nonché della valutazione di impatto nell'ambiente circostante.

La collocazione del mezzo pittorico è consentita, per la sola durata del cantiere, su tutto il territorio comunale.

4.4.12. MOSTRE FOTOGRAFICHE SPONSORIZZATE

È consentito l'inserimento di uno o più sponsor su fotografie facenti parte di mostre fotografiche allestite sul territorio comunale solo se patrocinate da enti pubblici territoriali. Sulle fotografie potrà comparire il logo dello sponsor (o degli sponsor) che promuove l'iniziativa. L'esposizione degli sponsor sarà soggetta al Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

4.4.13. VETROFANIE

La vetrofania, scritta o segno grafico realizzata su pellicola adesiva ed applicata a vetro oppure realizzata direttamente su vetro tramite smerigliatura, può essere ubicata esclusivamente presso la sede legale dell'impresa o presso le unità locali della stessa, regolarmente registrate presso la CCIAA.

Qualora la vetrofania sia realizzata in locali adibiti catastalmente ad uso residenziale è, altresì, necessario il nulla osta del proprietario dell'immobile.

4.4.14. ADDOBBI NATALIZI

In occasione delle festività natalizie (nel periodo 1 dicembre – 7 gennaio) è consentita previa dichiarazione l'esposizione di materiale pubblicitario, luminoso e non, esclusivamente se posizionato su piante ornamentali (abeti natalizi, ghirlande, festoni...), passatoie ed altri addobbi a tema natalizio. Qualunque danno e/o incidente a persone e/o cose sarà a totale carico del Richiedente, restando il Comune di Cuneo sollevato da ogni responsabilità in merito.

5. DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA'

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, al giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistico, in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi della Legge 1497/1939 e Legge 4317/1985.

È vietata qualunque forma pubblicitaria nelle aree individuate come soggette a tutela paesaggistico-ambientale dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

È altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su statue, monumenti, fontane monumentali, sui muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese tranne nel caso di cantiere dovuto al restauro dell'opera, per le misure ed il tempo strettamente necessario ai lavori.

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali può essere autorizzata l'installazione con idonee modalità d'inserimento ambientale dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Nel determinare le distanze tra cartello e cartello pubblicitario, posizionati perpendicolarmente alla carreggiata, onde evitare fenomeni di assieppamento o di occlusione, sarà osservata, all'interno dei centri abitati una distanza non inferiore di 30 mt. tra un cartello o mezzo pubblicitario ed un altro.

Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e da cartello a cartello nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità e le affissioni siano infisse contro edifici o muri preesistenti.

È vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, i ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe, le rotatorie, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.

È altresì vietata l'effettuazione di ogni forma pubblicitaria, sia a carattere temporaneo che permanente (ad esclusione delle transenne parapetonali), collocata entro 25 metri dalle rotatorie; la distanza è misurata con riferimento all'anello interno della carreggiata.

Eccezionalmente per periodi limitati, possono essere autorizzate forme di informazione e pubblicità riferite a specifiche strutture insediate, collocabili sulle stesse o nelle immediate vicinanze della stessa su supporti in tela o materiale simile e di dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto.

Nelle zone A e C è vietato il posizionamento di qualsiasi struttura mobile a cavalletto, anche nelle vicinanze del luogo d'esercizio dell'attività, avente il fine di esporre/pubblicizzare l'attività stessa.

6. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, dovrà essere saldamente fissato, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolato;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di rilascio dell'autorizzazione.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

7. AUTORIZZAZIONI

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nel presente Regolamento è soggetta ad autorizzazione.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili sulla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

Si rimanda interamente all'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'Art. 23 del Codice della Strada per tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dei centri abitati.

7.1. AUTORITÀ COMPETENTE

Fuori dei centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di essa è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni;
- d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

Dentro i centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Responsabile del Settore comunale competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

7.2. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PERMANENTI

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda tramite sportello unico digitale. L'istanza deve contenere:

- progetto grafico in scala oppure ricostruzione fotografica, indicanti le dimensioni, sottoscritto da tecnico abilitato;
- estratto di mappa o planimetria con indicata la posizione dell'impianto;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;

- simulazione fotografica del risultato finale del mezzo o dei mezzi pubblicitari;
- autorizzazione rilasciata dal competente organo se l'immobile è soggetto a tutela ambientale, paesaggistica, storico-artistica o documentale e/o nulla osta dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- autorizzazione del condominio se il mezzo pubblicitario è installato su parti comuni condominiali;
- relazione tecnica descrittiva dell'intervento indicante dimensioni, forma, materiali e diciture;
- estremi dei codici identificativi di numero due marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo;

7.2.1. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PERMANENTI

L'ufficio, ricevuta la domanda tramite lo sportello unico digitale, istruisce la pratica, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente alle seguenti condizioni:

- che sia assolto il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria se dovuto;
- nessuna variante ai lavori approvati sia apportata durante il corso dei lavori, senza la preventiva autorizzazione;
- i lavori autorizzati siano completati entro il termine di mesi 12 dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena la decadenza della stessa.

7.2.2. DURATA

L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo che non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione tre mesi prima della scadenza o per motivi di interesse pubblico.

7.2.3. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE:

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali e dal Codice della Strada;
- verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, del Regolamento di attuazione dell'art. 228 del Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni provocati dallo sgombero della neve;
- in ogni cartello deve essere applicata la targhetta di cui al precedente paragrafo 6, prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992.

- terminare l'installazione del cartello autorizzato entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena revoca della stessa.

7.2.4. VIGILANZA

L'ente che ha provveduto a rilasciare l'autorizzazione verifica la corretta realizzazione e l'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché lo stato di conservazione, la buona manutenzione ed i termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata dovrà essere contestata con notifica della difformità al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere al ripristino delle condizioni iniziali, entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese al titolare dell'autorizzazione.

7.3. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

Per i mezzi pubblicitari temporanei per i quali è previsto il rilascio di un'autorizzazione, il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda tramite sportello unico digitale, corredata da una descrizione sommaria dell'impianto (bozzetto) in cui siano indicate, oltre alla durata dell'esposizione, anche l'ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori etc.

7.4. (abrogato)

7.5. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualunque violazione del presente Piano, come pure l'inosservanza di condizioni dettate con la stessa autorizzazione, sarà sottoposta alle sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria o, in mancanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La sanzione amministrativa si applica, sempre e comunque, distintamente alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità, alla ditta installatrice ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.

8. *NORME TRANSITORIE*

I titolari di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari sono tenuti, nel termine di 6 mesi dalla comunicazione da parte della Civica Amministrazione, pena l'obbligo di rimozione dell'impianto, a presentare copia dei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati

In alternativa è ammessa l'autodichiarazione resa ai sensi della Legge 15/68 relativa a:

- a) Tipo di impianto installato
- b) Ubicazione
- c) Data dell'autorizzazione/concessione e scadenza

9. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A CONCESSIONE

Possono essere soggette a concessione le installazioni di impianti pubblicitari fissi **anche** implicanti occupazioni di suolo pubblico in modo permanente.

A titolo esemplificativo si citano:

1. preinsegne
2. transenne parapetonali
3. paline fermata bus
4. orologi con pannelli pubblicitari
5. contenitori rifiuti, fioriere con pannelli pubblicitari
6. pensiline fermata bus
7. pannelli pubblicitari luminosi
8. gonfaloni
9. forme pubblicitarie innovative

Tali impianti potranno essere installati singolarmente o assegnati in concessione, a giudizio dell'Amministrazione, a Ditte specializzate (previa gara pubblica).

La concessione di impianti a soggetti privati è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone di concessione annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione).

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche:

1. Preinsegne

Questi impianti potranno essere installati su pali anche singoli oppure su quadri di insieme, riguardanti esclusivamente sistemi informativi stradali ritenuti di pubblico interesse per l'utente della strada.

Le principali norme tecniche per il posizionamento sono state espone al precedente paragrafo 4.4.3.

2. Transenne parapetonali

Questa tipologia di impianti dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni di massima:

- dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non è ammesso alcun altro impiego.
- il modello, il materiale ed il colore dovranno essere conformi alle indicazioni della Civica Amministrazione;
- essere saldamente infisse al suolo;
- sufficientemente robuste da sopportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni;
- collocate alla distanza massima di 20 cm dal filo marciapiedi;
- la pubblicità può essere esposta sui due lati.

3. Paline fermata bus

- debbono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza tassativa di m. 2,30 mentre la parte retrostante può essere riservata alla pubblicità;
- devono essere collocate non oltre 30 cm dal filo marciapiedi ed il pannello superiore non può sporgere oltre il filo marciapiede e comunque non invadere la carreggiata;
- il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di cm. 70 x 100.

4. Orologi con pannelli pubblicitari

- dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall'incrocio e non essere più elevati di 3 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli stradali;
- se collocati in mezzo a piazze e giardini tali restrizioni non vigono. Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico;

5. Contenitori rifiuti, fioriere con annessi pannelli pubblicitari:

- dovranno essere collocati in modo da non creare ostacolo alcuno alla circolazione pedonale e veicolare, essere in materiale antiurto e antincendio e se metallici in materiale antiruggine (acciaio, inox, alluminio, rame, ottone, ecc.).

6. Pensiline di fermata bus:

- Le pensiline di attesa fermata bus dovranno essere del tipo prescelto dalla Civica Amministrazione;
- Possono essere dotate di un unico pannello pubblicitario di dimensioni non superiori a 1,5 mq. e posizionato su di un lato della pensilina stessa e non sul retro.

7. Pannelli pubblicitari luminosi:

- Può essere costituito da elementi mono o bifacciali idonei all'esposizione di messaggi pubblicitari fissi o variabili (prismi rotanti, led luminosi od altri meccanismi simili).
- Le strutture di sostegno, così come le caratteristiche strutturali dovranno essere del tipo e colore prescelti dalla Civica Amministrazione.
- Le dimensioni valide per il posizionamento sono quelle indicate nel presente Piano e negli abachi di riferimento.

8. Gonfaloni

Si definisce gonfalone o stendardo mobile un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, sostenuto superiormente o lateralmente per un suo lato da apposita struttura a palo opportunamente dimensionata, denominata pennone o da altro idoneo supporto esistente.

Questa tipologia di impianti dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni di massima:

- il bordo inferiore dello stendardo o gonfalone deve essere posto in opera ad un'altezza minima di 0,70 m rispetto al suolo, ad un'altezza minima di 2,20 m rispetto al marciapiede e ad un'altezza minima di 5,10 m da sedi viarie. Inoltre, il lato non vincolato non deve fuoriuscire dalla proiezione verticale del cordolo del marciapiede, ove esistente.
- il modello, il materiale, il colore e l'ubicazione dovranno essere conformi alle indicazioni della Civica Amministrazione;

- le strutture di sostegno devono essere saldamente infisse al suolo e sufficientemente robuste da sopportare la spinta del vento e il carico neve, senza essere causa di pericolo in particolare per la viabilità;
- la pubblicità può essere esposta sui due lati.

Attraverso la convenzione, oltre a quanto specificato nel paragrafo introduttivo del presente articolo e quanto qui prescritto, dovranno essere definiti anche tipologia, forma e materiali da utilizzare, durata delle esposizioni pubblicitarie e quota da riservare al Comune in occasione di eventi e manifestazioni organizzate o co-organizzate dallo stesso. La compatibilità tecnica ed estetico-urbanistica dovrà essere preventivamente verificata dagli Uffici comunali competenti in materia.

9. Altri mezzi pubblicitari

Per altri mezzi pubblicitari soggetti a concessione si intendono manufatti o forme pubblicitarie che non rientrano in quelli elencati nel presente articolo. Possono derivare da nuove normative, nuove tecnologie o specifiche richieste del mercato pubblicitario. Tali forme di pubblicità potranno essere oggetto di assegnazione in concessione a Ditte specializzate previa gara pubblica disciplinata con apposita convenzione e previo parere vincolante dei Settori Edilizia e Pianificazione Urbanistica, Polizia Municipale e Lavori Pubblici.

10. REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Di regola si danno come non accordate e revocate di diritto le concessioni e le autorizzazioni quando sia violata anche una sola delle condizioni sotto le quali sono state rilasciate.

Senza derogare alla generalità della disposizione, in particolare si intende cessata l'efficacia delle concessioni, fatta eccezione per quanto disposto dalle leggi e dal Regolamento Edilizio Comunale per le concessioni edificatorie e da altre leggi o regolamenti per altre materie quando:

- il titolare non se ne sia valso nel termine indicato;
- non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne valga entro 10 giorni per le autorizzazioni ed entro 30 giorni per le concessioni;
- dopo aver iniziato ad usare la concessione per un periodo almeno di sei mesi, vi abbia, per qualsiasi motivo, desistito;
- la concessione sia stata ceduta ad altri, con o senza lucro;
- non siano regolarmente assolti i tributi o canoni dovuti.

II. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sono i manufatti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100.

A norma dell'art. 1, comma 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 l'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni è resa facoltativa.

Per le comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituite da manifesti di formato ridotto, sono riservati appositi spazi.

Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispettare le seguenti principali caratteristiche tecniche:

⇒ **Tabella**

Si definisce "tabella" un manufatto bidimensionale di profondità massima pari a 5cm., realizzato con materiali di qualsiasi natura, dotato di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata, vincolato in aderenza a strutture edificate, di dimensioni multiple di cm. 70 x 100.

⇒ **Stendardo**

Si definisce "stendardo" un elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, di dimensioni cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200, 200 x 140, 200 x 200.

⇒ **Poster**


Si definisce "poster" un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, rigidamente ancorato al suolo o in aderenza a fabbricati, destinato ad accogliere manifesti delle pubbliche affissioni, di dimensioni cm. 600 x 300.

Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse, in tutti i casi mai per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

11.1. NORME PARTICOLARI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Nei casi di tabelle di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.
- Nei casi di stendardi affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.
- Nei casi di stendardi affissionali, in deroga a quanto previsto per i cartelli, la distanza fra altri mezzi pubblicitari e/o affissionali viene determinata in 15 metri.

11.2. (abrogato)



COMUNE DI CUNEO
Provincia di Cuneo

**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI
PUBBLICITARI**

**PER LA DISCIPLINA DELL' INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISIONALI**

ABACHI DI RIFERIMENTO

1. INSEGNE D'ESERCIZIO

Commerciali / Permanenti

Descrizione: Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nel raggio massimo di 300 metri dalla stessa sede. Può essere luminosa per luce indiretta oppure opaca.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

Distanze	Superficie mq	ZONA "A, C"		ZONA "B, E"		ZONA "D, F, G" (*)	
		// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.
Prima Intersezione	≤ 1	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	3 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	50
Dopo Intersezione	≤ 1	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	3 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	40
Carreggiata o filo esterno marciapiede	≤ 1	n.a.	n.a.	3	3	3	3
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	3	3	3	3
	3 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	3
Altezza dal suolo del bordo inferiore	≤ 1	n.a.	n.a.	1,5	1,5	1,5	1,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1,5	1,5	1,5	1,5
	3 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	1,5
Altri Impianti	≤ 1	n.a.	n.a.	20	25	20	25
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	20	25	20	25
	3 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40	50
Prima di un segnale	≤ 1	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	3 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	50
Dopo un segnale	≤ 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	10	10	10
	3 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	40
Monumenti e opere d'arte	≤ 1	n.a.	n.a.	100	100	100	100
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	100	100	100	100
	3 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100	100

(*) Zone D, G: le insegne possono avere le dimensioni massime di 18 mq. se installate in aderenza ai fabbricati su pareti cieche, agli stessi vincoli stabiliti per i cartelli.

2. STRISCIONI

Temporanei

Descrizione: Si definisce “striscione” l’elemento bidimensionale sostenuto unicamente da cavi, realizzato in modo da resistere alla forza del vento, in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

Distanze	Superficie mq	ZONA “A, C”		ZONA “B”		ZONA “D, E, F, G”	
		// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.
Prima Intersezione	1 ÷ 3	--	--	--	--	--	--
	3 ÷ 9	--	--	--	--	--	--
	9 ÷ 18	--	--	--	--	--	--
Dopo Intersezione	1 ÷ 3	--	--	--	--	--	--
	3 ÷ 9	--	--	--	--	--	--
	9 ÷ 18	--	--	--	--	--	--
Carreggiata o filo esterno marciapiede	1 ÷ 3	--	--	--	--	--	--
	3 ÷ 9	--	--	--	--	--	--
	9 ÷ 18	--	--	--	--	--	--
Altezza dal suolo del bordo inferiore	1 ÷ 3	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	3 ÷ 9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	9 ÷ 18	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Altri Impianti	1 ÷ 3	--	--	--	--	--	--
	3 ÷ 9	--	--	--	--	--	--
	9 ÷ 18	--	--	--	--	--	--
Prima di un segnale	1 ÷ 3	--	--	--	--	--	--
	3 ÷ 9	--	--	--	--	--	--
	9 ÷ 18	--	--	--	--	--	--
Dopo un segnale	1 ÷ 3	--	--	--	--	--	--
	3 ÷ 9	--	--	--	--	--	--
	9 ÷ 18	--	--	--	--	--	--
Monumenti e opere d’arte	1 ÷ 3	100	100	100	100	100	100
	3 ÷ 9	100	100	100	100	100	100
	9 ÷ 18	100	100	100	100	100	100

L’esposizione di striscioni non è consentita sul Viale degli Angeli e nell’intera zona A oltre che nelle strade con carreggiata inferiore ai 6 metri ed è limitata ad un massimo di tre impianti sul territorio comunale.

3. CARTELLI

Commerciali / Temporanei

Descrizione: Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc..
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

Distanze	Superficie mq	ZONA "A, C"		ZONA "B"		ZONA "D, E, F, G"	
		// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.
Prima Intersezione	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	≥ 0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Dopo Intersezione	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	≥ 0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Carreggiata o filo esterno marciapiede	≤ 0,7	n.a.	n.a.	1	1	1	1
	≥ 0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altezza dal suolo del bordo inferiore	≤ 0,7	--	--	--	--	--	--
	≥ 0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri Impianti	≤ 0,7	30	30	30	30	30	30
	≥ 0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prima di un segnale	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	≥ 0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Dopo un segnale	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	≥ 0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Monumenti e opere d'arte	≤ 0,7	n.a.	n.a.	--	--	--	--
	≥ 0,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Il posizionamento di cartelli temporanei è consentito unicamente secondo quanto indicato all'art. 4.4.2

4. CARTELLI

Commerciali / Permanenti

Descrizione: Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc..
Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

Distanze	Superficie mq	ZONA "A, C"		ZONA "B"		ZONA "D, E, F, G"			
		// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.	// m.		⊥ m.	
						*	*		
Prima Intersezione	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	250	20	250
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	250	40	250
Dopo Intersezione	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	100	20	100
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	100	40	100
Carreggiata o filo esterno marciapiede	≤ 0,7	n.a.	n.a.	1	1	3	3	3	3
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	3	3	3
Altezza dal suolo del bordo inferiore	≤ 0,7	n.a.	n.a.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	1,5	1,5	1,5
Altri Impianti	≤ 0,7	n.a.	n.a.	30	30	30	100	30	100
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	100	30	100
Prima di un segnale di indicazione	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	15	150	40	150
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	150	40	150
Dopo un segnale di indicazione	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	100	30	100
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	100	30	100
Prima di un segnale di prescrizione	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	15	250	40	250
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	250	40	250
Dopo un segnale di prescrizione	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	150	30	150
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	150	30	150
Monumenti e opere d'arte	≤ 0,7	n.a.	n.a.	100	100	100	100	100	100
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100	100	100	100

Note:

- È vietato il posizionamento sulle rotonde.
 - Nel Centro urbano, Zona B, è consentita l'installazione, in aderenza a fabbricati, di cartelli luminosi e no con dimensioni massime 6mq, ad esclusione dei mezzi destinati alle pubbliche affissioni.
- * Distanze da rispettare fuori dai centri abitati e nei tratti di strade extraurbane con limite di velocità superiore ai 50 km orari.

5. PREINSEGNE

Commerciali / Permanenti

Descrizione: Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km..
Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

Distanze	Superficie mq	ZONA "A, C"		ZONA "B"		ZONA "D, E, F, G"	
		// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.
Prima Intersezione	≤ 1	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	20	10	20
Dopo Intersezione	≤ 1	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	20	10	20
Carreggiata o filo esterno marciapiede	≤ 1	n.a.	n.a.	1	1	1	1
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1	1	1	1
Altezza dal suolo del bordo inferiore	≤ 1	n.a.	n.a.	1,5	1,5	1,5	1,5
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	1,5	1,5	1,5	1,5
Altri Impianti	≤ 1	n.a.	n.a.	30	30	30	30
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	30	30	30	30
Prima di un segnale	≤ 1	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	20	10	20
Dopo un segnale	≤ 1	n.a.	n.a.	10	10	10	10
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	10	10	10	10
Monumenti e opere d'arte	≤ 1	n.a.	n.a.	--	--	--	--
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	--	--	--	--
Altezza massima	≤ 1	n.a.	n.a.	4	4	4	4
	1 ÷ 3	n.a.	n.a.	4	4	4	4

Note:

- Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
- Nel caso di una sola freccia è consentito utilizzare un unico palo; per un numero superiore e comunque fino al massimo di 6, è obbligatorio utilizzare n. 2 pali di sostegno.
- Quando le frecce sono collocate nei pressi di un'intersezione, l'altezza minima è ridotta ad 1 metro.
- All'interno dei Centri Abitati dovranno essere collocati a non meno di 15 metri dagli incroci delle vie comunali con le strade di importante comunicazione.
- Fuori dei Centri Abitati valgono le norme del Nuovo Codice della Strada.

6. STENDARDI

Commerciali – Istituzionali / Permanenti

Descrizione: Si definisce “stendardo” un elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

Distanze	Superficie mq	ZONA “A, C”		ZONA “B”		ZONA “D, E, F, G”	
		// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.
Prima Intersezione	≤ 1	10	20	10	20	10	20
	1 ÷ 3	10	20	10	20	10	20
	3 ÷ 9	10	20	10	20	10	20
Dopo Intersezione	≤ 1	10	10	10	10	10	10
	1 ÷ 3	10	10	10	10	10	10
	3 ÷ 9	10	10	10	10	10	10
Carreggiata o filo esterno marciapiede	≤ 1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	1 ÷ 3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	3 ÷ 9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Altezza dal suolo del bordo inferiore	≤ 1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	1 ÷ 3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	3 ÷ 9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Altri Impianti	≤ 1	15	15	15	15	15	15
	1 ÷ 3	15	15	15	15	15	15
	3 ÷ 9	15	15	15	15	15	15
Prima di un segnale	≤ 1	10	20	10	20	10	20
	1 ÷ 3	10	20	10	20	10	20
	3 ÷ 9	10	20	10	20	10	20
Dopo un segnale	≤ 1	10	10	10	10	10	10
	1 ÷ 3	10	10	10	10	10	10
	3 ÷ 9	10	10	10	10	10	10
Monumenti e opere d’arte	≤ 1	50	50	50	50	50	50
	1 ÷ 3	50	50	50	50	50	50
	3 ÷ 9	50	50	50	50	50	50

Note:

- Per quanto riguarda il posizionamento di uno stendardo prima di un segnale di pericolo la distanza da quest’ultimo dovrà essere di almeno 20 metri.
- Se l’impianto si trova situato in orientamento parallelo ed in linea fra gli alberi non vengono considerate le distanze dai segnali stradali.

7. TABELLE

Affissionali - Istituzionali / Permanenti

Descrizione: Si definisce "tabella" un manufatto bidimensionale di profondità massima pari a 5cm., realizzato con materiali di qualsiasi natura, dotato di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata, vincolato in aderenza a strutture edificate.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

- | | |
|--|------------------------|
| • Altezza minima dal suolo | = 0,60 m. |
| • Distanza da altre tabelle della stessa fattispecie | = non esistono vincoli |

Gli altri impianti pubblicitari commerciali/permanententi dovranno rispettare anche nei confronti delle tabelle affissionali, i limiti fissati per ciascuna tipologia di impianto.

8. TRANSENNE PARAPEDONALI

Commerciali / Permanenti

Descrizione: Si definisce “transenna parapedonale” un manufatto bidimensionale di arredo urbano, rigidamente ancorato al suolo, completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, il cui modello, materiale e colore dovranno essere conformi alle indicazioni della Civica Amministrazione.

Dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non sono ammessi impieghi diversi.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

- Altezza minima dal suolo = 0,10 m.
- Altezza massima dal suolo = 1,10 m.
- Distanza dal bordo stradale e/o dal marciapiede = 0,20 m.

9. OROLOGI

Commerciali / Permanenti

Descrizione: Si definisce "orologio" un manufatto di arredo urbano, rigidamente ancorato al suolo, completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, il cui modello, materiale e colore dovranno essere conformi alle indicazioni della Civica Amministrazione.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

Distanze	Superficie mq	ZONA "A, C"		ZONA "B"		ZONA "D, E, F, G"	
		// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.
Prima Intersezione	≤ 1	10	20	10	20	10	20
	≥ 1	10	20	10	20	10	20
Dopo Intersezione	≤ 1	10	20	10	20	10	20
	≥ 1	10	20	10	20	10	20
Carreggiata o filo esterno marciapiede	≤ 1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	≥ 1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Altezza massima	≤ 1	3	3	3	3	3	3
	≥ 1	3	3	3	3	3	3
Altri Impianti	≤ 1	30	30	30	30	30	30
	≥ 1	30	30	30	30	30	30
Prima di un segnale	≤ 1	10	20	10	20	10	20
	≥ 1	10	20	10	20	10	20
Dopo un segnale	≤ 1	10	10	10	10	10	10
	≥ 1	10	10	10	10	10	10
Monumenti e opere d'arte	≤ 1	100	100	100	100	100	100
	≥ 1	100	100	100	100	100	100

Note:

- Per gli orologi collocati in mezzo a piazze e giardini tali restrizioni non vigono.
- Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico.

10. PALINE FERMATA BUS

Commerciali / Permanenti

Descrizione: Si definisce "palina fermata bus" un manufatto bidimensionale di arredo urbano, rigidamente vincolato ad un palo segnaletico di fermata bus, completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, il cui modello, materiale e colore dovranno essere conformi alle indicazioni della Civica Amministrazione.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

- | | |
|---|------------------|
| • Altezza tassativa dal suolo del bordo inferiore | = 2,30 m |
| • Distanza dalla carreggiata o filo esterno marciapiede | = 0,30 m |
| • Dimensioni massime consentite | = cm 70 X cm 100 |

Note:

- le paline di fermata bus devono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza tassativa di m. 2,30 mentre la parte retrostante può essere riservata alla pubblicità e inoltre devono essere collocate non oltre 30 cm dal filo marciapiede ed il pannello superiore non può sporgere oltre il filo marciapiede e comunque non invadere la carreggiata.

11. POSTER

Istituzionali / Permanenti

Descrizione: Si definisce "poster" un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, rigidamente ancorato al suolo o in aderenza a fabbricati, destinato ad accogliere manifesti delle pubbliche affissioni.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

Distanze	Superficie mq	ZONA "A, C"		ZONA "B"		ZONA "D, E, F, G"	
		// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.
Prima Intersezione	≤ 18	10	20	10	20	30	50
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Dopo Intersezione	≤ 18	10	20	10	20	20	40
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Carreggiata o filo esterno marciapiede	≤ 18	0,5	3	0,5	3	3	3
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altezza dal suolo del bordo inferiore	≤ 18	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri Impianti	≤ 18	30	30	30	30	30	50
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prima di un segnale	≤ 18	10	20	20	30	20	30
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Dopo un segnale	≤ 18	10	10	10	20	10	20
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Monumenti e opere d'arte	≤ 18	100	100	100	100	100	100
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note:

- Nel caso in cui i poster siano situati in orientamento parallelo è possibile l'installazione continua fino al numero massimo di 4 poster.
- Nel caso in cui i poster siano installati su fabbricati o muri non ci sono limitazioni.
- Nel caso in cui i poster siano situati in orientamento ortogonale è possibile l'installazione di poster purché distanti tra loro 50m.

12. POSTER

Commerciali / Permanenti

Descrizione: Si definisce "poster" un manufatto bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, rigidamente ancorato al suolo o in aderenza a fabbricati, destinato ad accogliere manifesti a carattere commerciale.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

Distanze	Superficie mq	ZONA "A, C"		ZONA "B"		ZONA "D, E, F, G"	
		// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.
Prima Intersezione	≤ 18	10	20	10	20	30	50
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Dopo Intersezione	≤ 18	10	20	10	20	20	40
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Carreggiata o filo esterno marciapiede	≤ 18	0,5	3	0,5	3	3	3
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altezza dal suolo del bordo inferiore	≤ 18	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri Impianti	≤ 18	30	30	30	30	50	50
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prima di un segnale	≤ 18	10	20	20	30	20	30
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Dopo un segnale	≤ 18	10	10	10	20	10	20
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Monumenti e opere d'arte	≤ 18	100	100	100	100	100	100
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Note:

- Nel caso in cui i poster siano situati in orientamento parallelo è possibile l'installazione continua fino al numero massimo di 2 poster.

13. TRESPOLI

Commerciali / Permanenti

Descrizione: Si definisce "trespolo" un manufatto tridimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

Distanze	Superficie mq	ZONA "A, C"		ZONA "B"		ZONA "D, E, F, G"	
		// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.	// m.	⊥ m.
Prima Intersezione	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	40
Dopo Intersezione	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	20
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	40
Carreggiata o filo esterno marciapiede	≤ 0,7	n.a.	n.a.	1	1	3	3
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	3
Altezza dal suolo del bordo inferiore	≤ 0,7	n.a.	n.a.	1,5	1,5	1,5	1,5
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	1,5
Altri Impianti	≤ 0,7	n.a.	n.a.	30	30	30	30
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30	30
Prima di un segnale	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	15	40
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	40
Dopo un segnale	≤ 0,7	n.a.	n.a.	10	20	10	30
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	30
Monumenti e opere d'arte	≤ 0,7	n.a.	n.a.	100	100	100	100
	0,7 ÷ 6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	100	100

14. TARGA

Posizionamento su rotatorie

Descrizione: Si definisce “targa” un manufatto di Arredo Urbano completato da uno spazio monofacciale, anche a curva in materiale metallico (es. ferro, acciaio, corten) eventualmente colorato a tinte non riflettenti e rifrangenti, il cui modello, materiale e colore dovranno essere conformi alle indicazioni dell’Ufficio Arredo Urbano.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

- Altezza dal suolo del bordo inferiore non superiore a 0,10 m
- Distanza dalla carreggiata o da filo esterno cordolo rialzato della rotatoria non inferiore a 1,00 m
- Dimensioni massime consentite = 0,50 x 2,00 m

Note:

- * Saranno valutate di volta in volta, a seconda della tipologia della rotatoria, distanze anche maggiori dal filo esterno del cordolo della rotatoria.
- * Lo stemma della Città di Cuneo dovrà essere a colori di altezza del corpo pari a 20 cm (posto a sinistra su campo a colore marrone ruggine) con posizionamento, nella parte superiore a destra, della dicitura con colore bianco panna “Area verde allestita da...” di altezza del corpo max 7 cm e nella parte inferiore a destra della dicitura della denominazione del soggetto realizzatore con altezza del corpo max di 5 cm.
- * La targa dovrà essere bordata con cornice a tubo di diametro non superiore a 30 mm con parte retrostante tinteggiata con colore “marrone ruggine” o “corten”.
- * È consentita l’illuminazione con faretto interrati.

Posizionamento su aree verdi

Si definisce “totem” un cartellone pubblicitario a pilastro.

In tali ambiti è possibile installare unicamente “totem”, struttura in metallo bifacciale o monofacciale, con basamento autonomo non ancorato in alcun modo al suolo pubblico.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| • Dimensioni massime consentite | = L 0,60 m x H 1,80 m |
| • Spessore massimo consentito | = 0,10 m |

Note:

- * Saranno valutate di volta in volta, a seconda della tipologia delle aree verdi le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, a seguito dei pareri espressi dalla Polizia Locale e dell’Ufficio Arredo Urbano.
- * Il colore del totem dovrà essere colore “marrone ruggine” o “corten”.
- * Non è consentito realizzare impianti su suolo pubblico (es: impianti elettrici).
- * All’interno del totem dovrà essere collocato lo stemma della Città di Cuneo a colori di altezza del corpo pari a 20 cm. (posto in centro) ed unicamente con posizionamento della dicitura con colore bianco panna “Area verde allestita da” e della dicitura della denominazione del soggetto realizzatore.

15. MEZZI PITTORICI

Commerciali / Temporanei su ponteggi di fabbricati

Descrizione: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.

RIFERIMENTI PER IL POSIZIONAMENTO

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| • Altezza dal suolo non inferiore | = 2,00 m |
| • Dimensione max consentita | = facciate oggetto d'intervento |

Note:

- * Il messaggio dovrà essere esclusivamente commerciale e non elettorale o politico.
- * La collocazione ha la durata del cantiere e comunque non oltre la fine dei lavori.